

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2886 del 14/06/2019
Oggetto	OGGETTO: L.R.7/2004 <i>ì</i> DEMANIO SUOLI - CONCESSIONE AREA TORRENTE NURE AD USO CANTIERE E VIABILITA' DI SERVIZIO CON GUADO PER REALIZZAZIONE PONTE (INTERVENTO DI ADEGUAMENTO TRATTE FUNZIONALI DELLA TANGENZIALE URBANA E DELLA S.P. N° 6 DI CARPANETO). RICHIEDENTE : ITINERA S.P.A.- COD. SISTEB: PC19T0015
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2897 del 11/06/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno quattordici GIUGNO 2019 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

OGGETTO: L.R.7/2004 – DEMANIO SUOLI - CONCESSIONE AREA TORRENTE NURE AD USO CANTIERE E VIABILITA' DI SERVIZIO CON GUADO PER REALIZZAZIONE PONTE (INTERVENTO DI ADEGUAMENTO TRATTE FUNZIONALI DELLA TANGENZIALE URBANA E DELLA S.P. N° 6 DI CARPANETO).

RICHIEDENTE : ITINERA S.P.A.- COD. SISTEB: PC19T0015

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523;
- la Legge n.37 del 5 gennaio 1994;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite;
- la LR 18/5/1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale";
- la Legge Regionale 14/4/2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale";
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8, e la L. R. n° 9 del 16/07/2015 art. 39;
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizza n. 895 del 18/6/2007, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n. 173 del 17/02/2014;
- la legge 7/8/1990, n. 241;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- le deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 con cui sono state conferite alla sottoscritta Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza le competenze in merito all'adozione del presente provvedimento amministrativo;

VISTA la nota, assunta al prot. ARPAE n° 12175 in data 24/01/2018, con cui la società ITINERA S.p.A. ha chiesto la concessione per l'occupazione di area demaniale del torrente Nure in comune di Podenzano ad uso cantiere finalizzata alla realizzazione degli: *"Interventi sulla viabilità ordinaria principale di adduzione alla A21 in Piacenza: Adeguamenti di tratte funzionali della tangenziale urbana e della S.P. n° 6 di Carpaneto"*

PRESO ATTO:

- della pubblicazione del progetto *"Interventi sulla viabilità ordinaria principale di adduzione alla A21 in Piacenza: Adeguamenti di tratte funzionali della tangenziale urbana e della S.P. n° 6 di Carpaneto nei comuni di San Giorgio P.no"* avvenuta in sede di VIA - Valutazione di Impatto Ambientale;
- della verifica di ottemperanza delle prescrizioni contenute nella Delibera di Giunta Regionale n.366 del 26/03/2007 con cui si è conclusa la procedura di VIA, avvenuta attraverso Conferenza di Servizi istruttoria svoltasi a Piacenza in data 7 novembre 2018;

VISTI gli elaborati allegati alla nota di cui sopra;

ACQUISITO con prot. N° 60692 in data 15/04/2019, successivamente integrato con nota prot. N°75743 in data 14/05/2019, il nulla osta idraulico dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Affluenti Po;

DATO ATTO che il richiedente:

- in data 23/01/2019 ha versato l'importo di € 75,00 dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto;
- in data 22/05/2019 ha versato l'importo di € 2.040,00 a titolo canone per il periodo maggio/dicembre 2019;

- in data 22/05/2019 ha versato l'importo di € 3.060,00 quale deposito cauzionale mediante bonifico bancario intestato a Regione Emilia Romagna – Presidente Giunta Regionale - Depositi cauzionali passivi;

RITENUTO pertanto, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa, che sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione richiesta;

DATO ATTO del parere di regolarità amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate:

A) di rilasciare, per quanto di competenza, nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti, alla ditta ITINERA S.P.A (CF: 91096830335) con sede in Tortona (AL), nella persona del legale rappresentante, la concessione per l'occupazione di aree demaniali del torrente Nure nel comune di Podenzano con opere di cantierizzazione e viabilità finalizzate alla realizzazione degli *“Interventi sulla viabilità ordinaria principale di adduzione alla A21 in Piacenza: Adeguamenti di tratte funzionali della tangenziale urbana e della S.P. n° 6 d Carpaneto”* secondo gli elaborati tecnici agli atti di questa Struttura.

B) di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, parte integrante del presente atto;

DA' ATTO CHE

- per ogni effetto di legge, la Ditta concessionaria elegge il proprio domicilio all'indirizzo agli atti di questo Servizio;
- la presente determinazione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati e dall'osservanza di tutte le prescrizioni impartite in sede di verifica di ottemperanza delle prescrizioni riportate nella D.G.R. n° 366/2007 verificate in sede di Conferenza di Servizi in data 07/11/2018;
- la presente determinazione dirigenziale e i relativi allegati dovranno essere esibiti dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
- si provvederà in merito agli “obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” con gli adempimenti di cui al D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 66 del 25.01.2016;
- Il presente atto verrà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 6 del T.U. 131/86, come specificato dalla circolare del Ministero delle Finanze della Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia ° 44616 del 27.07.1999;
- si provvederà a trasmettere copia della presente determinazione all' Agenzia Regionale per la sicurezza Territoriale e la Protezione Civile -di Protezione Civile - Servizio Area Affluenti del Po" ed all'Amministrazione Provinciale per quanto di competenza.

LA DIRIGENTE RESPONSABILE SAC

Dott.ssa Adalgisa Torselli
(documento firmato digitalmente)

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione, rilasciata alla SOCIETA' ITINERA S.p.A. (CF: 91096830335) con sede in Tortona (AL), ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n.7 del 14 aprile 2004.

Art. 1

Oggetto della concessione

La concessione ha per oggetto l'occupazione di aree demaniali del torrente Nure demaniale del Torrente Nure con opere di cantierizzazione finalizzate alla realizzazione degli "Interventi sulla viabilità ordinaria principale di adduzione alla A21 in Piacenza: Adeguamenti di tratte funzionali della tangenziale urbana e della S.P. n° 6 d Carpaneto" nei Comuni di San Giorgio P.no .

IDENTIFICAZIONE CATASTALE:

AREA DI CANTIERE: fronte mappale 74 fg. 28 del N.C.T. del comune di Podenzano della superficie di mq. 18.000;

VIABILITA' DI CANTIERE COMPRENSIVA DI GUADO: fra il fronte dei mappali 74/75 e 76 del fg. 28 del N.C.T. del comune di Podenzano ed il fronte dei mappali 128 e 130 del N.C.T. del comune di Podenzano.

Art. 2

Durata e rinnovo della concessione

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto con durata sino al 31/12/2020.

La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n° 7/2007, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

Art. 3

Revoca e/o decadenza

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

La revoca della concessione, comporterà l'obbligo di rimettere, a totale cura e spese del concessionario, ogni cosa allo stato pristino nel termine che gli verrà fissato dalla Struttura concedente.

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- sub-concessione a terzi.

Articolo 4

Canone , cauzione e spese

1) La concessione è subordinata al pagamento del canone relativo all'occupazione temporanea di cantiere valutato in € 3.060,00 annui.

2) L'importo della cauzione, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è pari ad € 3.060,00;

3) Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Art. 5

Obblighi e condizioni generali

- 1) Il concessionario non deve apportare alcuna variazione sostanziale alle opere concesse, così come individuate negli elaborati grafici agli atti di questa Struttura ed alle planimetrie allegate, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente e dell'Autorità idraulica.
- 2) E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali e cose, restando le Amministrazioni concedente e idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale. Resta dichiarato e stabilito che danni comunque prodotti da eventi naturali quali piene alluvionali, erosioni ecc. sulle aree oggetto del presente atto, non potranno in nessun caso dare ragione a richiesta di risarcimento e di modifica dei patti accettati dal concessionario.
- 3) Il concessionario è costituito custode dei beni concessi per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.
- 4) Fanno comunque carico al concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per:
 - la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua;
 - la regolare manutenzione dell'attraversamento con guado;
 - la conservazione dei beni concessi;
 - la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone (tabellazione, segnaletica, barriere, recinzioni, rimozioni di pericoli ecc.).
- 5) Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.
- 6) Trattandosi di lavori da eseguirsi in alveo fluviale il concessionario ha l'obbligo di verifica giornaliera delle previsioni di piena attraverso i bollettini rilasciati dagli organi preposti e consultabili sul sito della Protezione Civile della Regione Emilia Romagna <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/homepage> e dovranno essere adottate, a totale responsabilità, carico e spesa del richiedente, tutte le misure indispensabili e necessarie alla tutela delle maestranze ivi operanti.
- 7) Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

Art. 6

Prescrizioni derivanti dal nulla osta idraulico assunto al prot. ARPAE n° 60692 del 15/04/2019 successivamente integrato con nota prot. ARPAE n° 75743 del 14/05/2019

1. Il concessionario non potrà per nessun motivo dissodare, aprire scavi, manomettere o comunque coltivare il terreno in concessione, modificare l'andamento della linea attuale di sponda e la scarpata della medesima, costruire sull'area in questione corpi di fabbrica che possono essere d'intralcio al deflusso delle acque in tempo di piena.
2. Questo Servizio si riserva la facoltà di chiedere in ogni qualsiasi momento lo sgombrò dell'area che viene concessa, per poter ivi dar corso a eventuali lavori di sistemazione idraulica, senza che per questo il concessionario abbia diritto a compensi di sorta. Verrà riconosciuto il rimborso del canone versato anticipatamente.
3. È fatto obbligo al concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Area Affluenti Po - Ambito di Piacenza.
4. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le prescrizioni di legge relative alla tutela dei corsi d'acqua pubblici ed opere idrauliche di cui al T.U. n° 523/1904 e s.m. e i. nonché alla L. R. n° 7/2004 e s. m. e i., in particolare ai sensi dell'art. 96 lettera f) il terreno demaniale potrà essere utilizzato a partire dalla distanza di mt. 4,00 dalla linea di sponda attuale. In caso di erosione di sponda da parte delle acque di piena si dovrà sempre rispettare la distanza di 4,00 metri.

Disciplinare -

5. Per quanto riguarda la sicurezza dell'area in relazione a possibili piene eccezionali ed improvvise del corso d'acqua, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzo possa svolgersi senza pericolo alcuno. IL CONCESSIONARIO È RESPONSABILE DELLA CUSTODIA DELL'AREA IN CONCESSIONE.

6. Al termine dell'utilizzo sull'area chiesta in uso dovranno essere costituite le condizioni di naturalità caratteristiche dell'ambito fluviale concordandole con tecnici del Servizio e degli Enti interessati; in ogni caso dovrà essere priva di qualsiasi tipo di rifiuto.

7. La concessione è soggetta a revoca in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse come pure in caso di inadempienza alle norme e condizioni sopra riportate.

8. Il Richiedente formalmente si obbliga, per sé e/o aventi causa a qualunque titolo, a tenere manlevata ed indenne l'Amministrazione Regionale e la scrivente Agenzia da qualsivoglia pretesa o controversia, diretta o indiretta, che possa essere avanzata da chiunque ed in ogni momento, in conseguenza e/o dipendenza di quanto forma oggetto della presente autorizzazione.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.